FAVARO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI, DE RIGO, FALCIER, MAINARDI, PASINATO, TREDESE, CARRARA, SAMBIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che l'attuale «riforma Moratti» (legge n. 53/2003) prevede che a conclusione della terza media il passaggio alla frequenza della prima classe del grado di istruzione successivo sia subordinato al superamento dell'esame di Stato che «costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (art. 2, comma 1, lett. *f*);

che molte regioni, nella direttiva per l'accesso ai corsi di formazione professionale rivolti a giovani in obbligo formativo, indicano che la partecipazione dell'utenza deve avvenire nel contesto normativo nazionale e regionale di riferimento;

considerato:

che la «riforma Moratti» non ha abolito la legge n. 845 del 21.12.1978 che prevede all'art. 2 l'accesso alla formazione professionale indipendentemente dal possesso della licenza media;

che la formazione professionale personalizzata può consentire l'accesso al mercato del lavoro altrimenti negato;

che i ragazzi disabili che accedono ai corsi di formazione professionale sono spesso privi di licenza media;

che vi sono anche ragazzi di 15 anni prosciolti dall'obbligo scolastico ed allievi di 14 anni che, per ragioni di disagio ambientale e familiare, non hanno ottenuto la licenza media;

che agli interroganti appare assurdo che si continui la frequenza della scuola media fino al compimento del 18° anno di età ai fini di assolvere l'obbligo formativo,

si chiede di sapere quale tipo di risposta formativa il Ministro in indirizzo ritiene che possa essere data a questi allievi che presentano maggiori problemi rispetto ai coetanei, e conseguentemente alle loro famiglie, visto che non possono essere al momento inseriti in alcun tipo di istituzione scolastica.

(4-05295)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO
SERVIZIO INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Roma, 3 MAR. 2004

Prot. n. 1157

All'On. Senatore Gian Pietro FAVARO
Senato della Repubblica — ROMA

c.p.c.
Al Senato della Repubblica
Segretariato Generale — ROMA
Alla Camera dei Deputati
Servizio Biblioteca — ROMA
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Rapporti con il Parlamento — ROMA

OGGETTO: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n.4-05295.

Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, la S.V. Onorevole pone problematiche in ordine all'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, previsto dalla legge delega n.53 del 28 marzo 2003, nell'ipotesi che l'allievo interessato non abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale).

In proposito si fa presente quanto segue.

L'art.112 del decreto legislativo del 16.4.1994, n.297, che ha recepito l'art.8 della legge n.1859/1962 relativa all'istituzione e all'ordinamento della scuola media, detta norme in materia di obbligo scolastico, correlando l'assolvimento di detto obbligo al conseguimento del diploma di licenza media o il suo proscioglimento al compimento del quindicesimo anno di età, qualora si dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

La legge n.53/2003, di riforma degli ordinamenti scolastici, non prevede più l'obbligo scolastico, bensì il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; infatti, com'è noto, l'art.2, lettera c) stabilisce il principio di garantire "a tutti il diritto

all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale".

la citata legge n.53/2003 determina i principi fondamentali e generali in materia di istruzione e formazione e necessita, quindi, per la sua attuazione, di decreti legislativi e regolamenti; anche la materia del diritto-dovere è attualmente oggetto di studio in vista della predisposizione dell'apposito schema di decreto legislativo da proporre al Consiglio dei Ministri.

Pertanto, in sede di emanazione dei provvedimenti connessi alla riforma degli ordinamenti scolastici, si presterà la dovuta attenzione anche a eventuali forme di disagio e difficoltà, per consentire l'attuazione di detto diritto-dovere.

Attualmente è ancora in vigore la normativa sull'obbligo scolastico dettata dal citato art.112 del decreto legislativo n.297 del 1994 nonché quella dell'articolo 2, comma 3, della legge n.845 del 21.12.1978, la quale, come è noto, prevede che "Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti". Ciò in attesa di contestualizzare la predetta normativa nel quadro del decreto legislativo relativo all'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, previsto dalla legge delega n.53/2003.

p. IL MINISTRO